

STATUTO

VIBO SALUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JONADI VV VIA GANDHI III TRAV.
SNC

Numero REA: VV - 167829

Codice fiscale: 03186760793

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"VIBO SALUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa Sociale ai sensi dell'art.1, lettera a) della Legge 8 Novembre 1991 n.381, denominata

"VIBO SALUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sigla **"VIBO SALUS"**

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ionadi (Vibo Valentia), Italia.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, unità locali, rappresentanze e recapiti, comunque denominati, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere, sedi secondarie.

ART. 3 - DURATA

La società ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 5

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata. La Cooperativa aderisce al Sistema ACU - Azione Cristiana Umanitaria, al fine di ricevere i servizi di assistenza e consulenza aziendale. La Cooperativa si propone inoltre di parte-

cipare al rafforzamento del movimento cooperativi-

stico italiano e a tale scopo aderisce all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane - AGCI.

ART. 6

- Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di operare nei vari ambiti dell'intervento sanitario, assistenziale e educativo: prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sanitarie, assistenziali ed educative sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento nei tre settori di attività, coordinamento con gli Enti pubblici e privati al fine di migliorare le risposte della Pubblica Amministrazione ed ottenere una maggiore proficuità dell'azione sociale, non tralasciando, comunque, gli aspetti culturali ed il mutuo aiuto economico verso gli assistiti.

In particolare, la Cooperativa ha per oggetto:

- la realizzazione e/o gestione complessiva di comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, asili nido e/o nidi di infan-

zia, centri per l'infanzia, servizi ludico ricrea-

tivi e di ludobus, spazi per bambini e per famiglie, scuole materne, centri gioco con affido servizi "tempo per le famiglie", centri estivi, centri ricreativi, centri di prima accoglienza, comunità alloggio per persone bisognose, residenze protette, case di riposo per anziani, case albergo, centri di riabilitazione, nonché di ogni altra struttura idonea allo svolgimento delle attività previste dallo scopo sociale;

- la realizzazione e/o gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

- la realizzazione e/o gestione di servizi di trasporto per minori svantaggiati e persone con svantaggi fisici, psichici e sociali;

- la realizzazione e gestione di una rete di servizi di ambulanza per il trasporto di persone da e per l'ospedale, per studi medici, ambulatori e simili,

- la realizzazione dei servizi di tele-assistenza e/o telesoccorso,

- la gestione dei servizi di assistenza domiciliare infermieristica, di assistenza domiciliare integrata, nonché di altre attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, so-

ciali ed assistenziali;

- la realizzazione e/o gestione di portierato sociale e di ristorazione all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- la realizzazione e/o gestione di servizi di trasporto persone onde poter migliorare l'offerta pubblica e dunque poter potenziare il sistema di trasporti locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- la realizzazione e/o la gestione di centri vacanze e di attività turistiche sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;
- l'istituzione di corsi di formazione ed informazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei soggetti partecipanti;
- la gestione e realizzazione di corsi ECM;
- la fornitura di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale;
- servizi di raccolta e riciclaggio di materiale medico di rifiuto presso enti pubblici e privati

volti al miglioramento delle condizioni igienico

sanitarie delle strutture presso le quali la cooperativa svolge la propria attività;

- attività e servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture d'accoglienza o centri messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- attività e servizi rivolti, in modo particolare, ma non esclusivo, a soggetti disagiati e portatori di handicap, che utilizzano il movimento finalizzato e controllato per il miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambiti preventivi, educativi e rieducativi sia a domicilio sia presso enti o istituzioni;

- attività orientate ad integrare il Sistema Sanitario Nazionale e, quando possibile, a collaborare con le ASL (Aziende Sanitarie Locali);

- attività di promozione della pratica dello sport e del movimento in generale come mezzo indispensabile per la prevenzione delle più comuni patologie ortopediche, cardiologiche, neurologiche e metaboliche comprese quelle che caratterizzano l'invecchiamento;

- attività e servizi presso le scuole o le asso-

ciazioni per una corretta pianificazione delle at-

tività socio sanitarie, sportive e di prevenzione e scolastiche attraverso programmi di valutazione funzionale, screening e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- studi medici di Medicina Generale; perseguendo obiettivi d'efficienza attraverso una funzione di coordinamento, ammodernamento e agevolazioni delle attività ambulatoriali;

- centri diurni o altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo, residenziali, di accoglienza e socializzazione;

- la realizzazione e gestione di centri sportivi e/o rieducativi;

- centri operativi che consentano di allertare gli ospedali in caso di urgenze sanitarie e di bisogno per le persone malate o anziane, anche tramite teleassistenza - tele compagnia e l'uso di ogni altro tipo di supporto telematico, informatico o

di qualsiasi altra natura;

- attività di primo soccorso e prima cura, anche presso le private abitazioni, per i componenti delle famiglie che necessitano di interventi di lieve entità tali da non interessare il personale medico;
- attività dell'incremento degli studi nel campo del movimento e della riabilitazione in generale e di quella ortopedica, cardiologia e neurologica in particolare, promuovendo le ricerche ed agevolando le conoscenze nei vari settori tramite convegni e corsi di aggiornamento;
- attività di promozioni per la realizzazione di strutture per la riabilitazione con utilizzo di tecnologie atte ad individuare, prevenire e curare malattie cardiache, vascolari ortopediche e neurologiche, e la collaborazione con centri di riabilitazione nazionale ed internazionale;
- acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni relative agli ambiti territoriali in cui la Cooperativa è chiamata ad operare;
- la promozione di dibattiti, la costituzione di un'aggiornata dotazione libraria; l'organizzazione di riunioni, conferenze e manifestazioni; l'acquisizione e la distribuzione di pubblicazioni, edi-

zioni fotografiche, audiovisive e materiale vario

al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ed i servizi sociali sanitari interessati;

- la promozione della costituzione di centri di studio, l'organizzazione di laboratori, ambulatori, sale operatorie nonché la raccolta di apparecchiature mediche;

- progetti o sperimentazioni di nuovi modelli assistenziali sia per patologie di particolare rilevanza sociale o gravità, sia per particolari categorie di cittadini (anziani, adolescenti ecc.), sia in relazioni a modelli gestionali (budget, tetti di spesa ecc.);

- la realizzazione e gestione di una rete di servizi di trasporto di dializzati e di soggetti affetti da tipologie varie;

- Servizi di trasporto, con mezzi propri e/o in noleggio, con o senza conducente, per minori svantaggiati e persone con svantaggi fisici, psichici e sociali,

- Servizi di facchinaggio, di trasloco, di trasporto di beni, con mezzi propri e/o in noleggio, con o senza conducente;

- Attività di turismo sociale e servizi annessi;

- Organizzazione di eventi e spettacoli;

- Gestione di mense, cucine, centri di cottura e

di preparazione di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la preparazione e la somministrazione dei pasti caldi e freddi, la gestione dei servizi di catering, banqueting, e simili;

- Servizi di pulizia stradale e di pulizia di locali, edifici, reparti e simili, compresi i lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione sia per conto di enti pubblici che soggetti giuridici privati, servizi di giardinaggio;

Come attività secondaria può essere intrapresa ogni attività, comprese strutture ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'impegno sociale, assistenziale, educativo e formativo.

Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e priva-

ti, assumere interessenze e partecipazioni, sotto

qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

La Cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno ri-

siedere e svolgere la propria attività nel terri-

torio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Amministratore Unico o dal

Consiglio di amministrazione ed approvato dall'as-

semblea dei soci.

b) **Soci volontari:** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

c) Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone

giuridiche pubbliche o private, nel caso in cui la

cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi

solo soci lavoratori comunque in possesso dei re-

quisiti di cui all'art. 7 del presente Statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di e-

esclusione del socio appartenente alla speciale ca-

tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15
del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazio-
ne;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collabora-
zione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi
o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce
dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con
conseguente inopportunità del suo inserimento nel-
l'impresa;
- d) la non accettazione o la mancata piena condivi-
sione o la tenuta di un comportamento non conforme
o in contrasto con quanto previsto dall'art. 5 del
presente Statuto.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio ap-
partenente alla speciale categoria potrà essere e-
scluso dall'Organo Amministrativo anche prima del-
la scadenza del periodo di formazione (o inseri-
mento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio
appartenente alla categoria speciale non abbia e-
sercitato il diritto di recesso o non sia stato e-
scluso nei casi previsti ai precedenti commi, è

ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci

di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio co-
operatore deve essere comunicato all'interessato
a cura dell'Organo Amministrativo e annotato al
Registro delle Imprese.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per
quanto non previsto nel presente titolo, si appli-
cano le disposizioni dei soci lavoratori.

ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare do-
manda scritta all'organo amministrativo contenente
i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale
risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale, titolo di studio, com-
petenze professionali o titoli specifici, recapiti
telefonici e indirizzo di posta elettronica, foto-
copia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica(nel caso in cui la cooperati-
va sia composta da più di tre soci) - denominazio-
ne sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono
indicare i dati sociali e il nominativo della per-
sona delegata a rappresentarla nei rapporti con la
cooperativa, nonché allegare la deliberazione del-

l'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determina-

to dall'assemblea in sede di approvazione del bi-

lancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 10 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari almeno ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)

All'atto della sottoscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intero importo.

Il socio che durante la vita della Cooperativa in-

tende sottoscrivere nuovo capitale sociale può

versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento

della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compe-

te ai soci che non hanno concorso alle delibera-

zioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
 - b) la fusione o scissione;
 - c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
 - d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - e) la revoca dello stato di liquidazione;
 - f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
 - g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma.
- Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione

innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 - ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può

proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rim-

borso del sopra prezzo, ove versato, qualora sus-

sista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Orga-

no Amministrativo, che, decorso un anno da quando

sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti

dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 secondo comma del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la Cooperativa si scioglie salvo

che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta(180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti b) e c) dell'articolo 18 del presente statuto.

ART. 22 - DESTINAZIONE UTILI

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale

sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente

anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono organi della società:

- L'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico;
- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Collegio Sindacale.

ART. 24 - ASSEMBLEA -DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale, o anche in luogo diverso, purchè in Italia, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri

mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al

numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta(30) giorni dalla data della prima.

ART. 26 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli

amministratori e dei sindaci;

7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 27 -DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo (1/10) dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo (1/3) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art.

2538.

ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due (2) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci, valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due (2) scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano;

per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

AMMINISTRATORE

ART. 29 - COMPOSIZIONE

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni, i quali possono essere rieletti alla scadenza dei tre anni; sono dispensati dal prestare cauzioni. L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, può assegnare agli amministratori

un compenso in misura fissa, nonchè determinare,

eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore al momento della nomina.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, codice civile all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea.

Si applicano in ogni caso le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.

ART. 30 - COMPETENZE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della

società e la rappresentanza legale è affidata ad un consiglio di amministrazione o ad un amministratore unico, soci cooperatori, ed anche non soci, i quali sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti

pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e

di privati;

- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendo-

li preferibilmente nel proprio ambito;

- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

- fare elezioni di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

ART.31 - L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che

la legge o lo statuto non attribuiscono alla com-

petenza dell'assemblea e potrà acquistare o rimborsare quote della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore Unico, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 32 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Spetta inoltre all'organo amministrativo:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi

collegiali della cooperativa;

b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 33 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni e i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita altresì il controllo contabile.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del Codice Civile.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla

legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 35 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo decimo, sezione II e III del codice civile.

ART. 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che potranno insorgere (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) tra la società cooperativa e i soci, l'Organo amministrativo ed i liquidatori, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Colle-

gio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente

della C.C.I.A.A. competente, tra i quali verrà nominato un Presidente. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, la nomina sarà effettuata, su richiesta, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti Decreto Legislativo n. 5/2003.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 39

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno,

l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Reggio di Calabria, 14 Luglio 2011

F.to: Perri Giovanni, Luzza Lucia, Barbara Leone,
Leone Francesca, Piserà Maria Rosaria, De Cesare
Michela, Cambareri Giuseppina, Cambareri Maria Rosa,
Pino Silvana

Rossella Maria De Giorgio Notaio

-----L.S.-----